

Esercizio dell'attività di: Agenzia d'affari



Descrizione:

Per Agenzie di Affari si intendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

I tipi di agenzia di affari più frequenti sono:

- informazioni (tranne quelle per la stampa, ed escluse le investigazioni);
- pubblicità;
- vendite all'asta;
- deposito bagagli;
- prestiti su pegno;
- aerea;
- teatrale;
- disbrigo pratiche amministrative in genere (tranne quelle automobilistiche);
- servizi di catering;
- collocamento di complessi musicali
- organizzazione di convegni, spettacoli, sfilate di moda;
- esposizioni, mostre e fiere campionarie.

Il regime autorizzatorio (senza rilascio effettivo dell'autorizzazione) non prevede limite o contingente complessivo.

L'apertura e l'esercizio di una agenzia di affari per conto terzi è trattata nell'art.115 del T.U.L.P.S., ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive modificazioni.

Per le agenzie di recupero crediti, pubblici incanti, matrimoniali e di pubbliche relazioni è competente la Questura, così come per la denuncia di inizio attività di una agenzia di scommesse.

Per le agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche occorre l'Autorizzazione Provinciale., per le agenzie di informazioni per la stampa occorre l'Autorizzazione del Tribunale e per le agenzie di stampa è necessaria l'iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri..

Normativa di riferimento: -

Esercizio dell'attività di: Agenzia d'affari



Normativa nazionale

Art. 115 del R.D. 18/6/1931, n° 773 - Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza

Art. 163 D. Lgs. 31/3/1998 n.112

Decreto Presidente Consiglio Ministri 12/9/ 2000.

Normativa regionale

Normativa comunale

Prerequisiti:

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11, 12 e 131 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e nei propri confronti non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza indicate nell'allegato 1 al D. Lgs. 08.08.1994, n. 490 (antimafia).

Inoltre deve avere la disponibilità dei locali utilizzati come sede dell'agenzia.

Se il richiedente è una società è richiesta l'iscrizione presso la CCIAA.

La struttura deve essere in possesso dei requisiti in materia edilizia.

Se l'attività non comprende attività di compravendita di beni materiali può essere esercitata presso la propria abitazione.

Enti coinvolti:

Comune – Polizia Amministrativa;

VVF per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, se il locale supera i 400 mq di superficie;

CCIAA per il rilascio della visura.

Documenti da allegare alla domanda: _

- Fotocopia di documento d'identità in corso di validità;
- Certificato prevenzione incendi, rilasciato dal comando provinciale Vigili del Fuoco, qualora i locali superino la superficie dei 400 mq, comprensiva dei servizi e depositi;
- Tabella relativa alle tariffe praticate per le singole operazioni, in duplice copia, di cui una con marca da bollo da € 14,62;
- Pianta planimetrica dei locali in scala 1/100, nonché stralcio di mappa catastale comprendente l'area circostante l'immobile in cui è sito l'esercizio;
- Autocertificazione antimafia del richiedente (se trattasi di impresa individuale) e del rappresentante e di tutti i soci (se trattasi di S.n.c.), dei

Esercizio dell'attività di: Agenzia d'affari



soci accomandatari (se trattasi di S.a.s.), del legale rappresentante e dei membri del consiglio di amministrazione (nel caso di società di capitali);

Registro giornale degli affari, vidimato dal Comune.

In caso di subingresso occorre allegare l'atto notarile e la fotocopia della precedente licenza;